



Contrasto della scarsità idrica e potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche.

D.L. 39/2023 / A.C. 1195

Dossier n° 26 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
6 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1195
D.L.	39/2023
Titolo:	Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	18
testo originario:	14
testo approvato dal Senato:	18
Date:	
emanazione:	14 aprile 2023
pubblicazione in G.U.:	14 aprile 2023
approvazione del Senato:	31 maggio 2023
presentazione:	14 aprile 2023
assegnazione:	18 aprile 2023
scadenza:	13 giugno 2023
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; composto in origine di 14 articoli suddivisi in 48 commi, consta, dopo la lettura presso il Senato, di **18 articoli** suddivisi in **67 commi**.

L'**articolo 1, modificato dal Senato**, al fine di promuovere l'**adeguamento della rete infrastrutturale idrica** ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la **Cabina di regia per la crisi idrica (comma 1)**. Alla Cabina di regia è attribuito l'esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi, monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell'attivazione dei poteri sostitutivi, e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie (**commi 2 e 8**). La Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, sulla base della comunicazione delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti (**commi 3 e 4**). Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'effettuazione della ricognizione di cui al comma 3, con D.P.C.M. – sul cui schema è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari – si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi (**commi 5 e 6**). Sono, infine dettate disposizioni sui profili finanziari e organizzativi, sui monitoraggi periodici e sull'obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia da parte dei Commissari di cui agli articoli 2 e 3 (**commi 7, 9, 10 e 11**).

L'**articolo 2** disciplina l'esercizio di **poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità** nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Così come profila un **meccanismo di superamento del dissenso**, per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione degli interventi. Qualora si opti, entro l'esercizio di poteri

sostitutivi, per la nomina di un Commissario *ad acta*, gli oneri che ne conseguano sono previsti gravare sul soggetto attuatore inadempiente.

L'articolo 3, modificato dal Senato, prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il **comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato**, introduce alcune disposizioni in merito alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera.

L'articolo 4, modificato dal Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. Il comma 4-bis dell'articolo 4, introdotto dal Senato, prevede criteri semplificati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti, la cui istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente (comma 1). Il titolare della concessione presenta istanza di procedura abilitativa semplificata, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#) o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima (comma 2). Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. La procedura non si applica agli impianti ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (comma 3). Il comma 4 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale.

L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico.

L'articolo 5 disciplina ai commi 1-3 gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio. Nel corso dell'esame al Senato, è stato inoltre aggiunto il comma 3-bis che consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.

L'articolo 6, comma 1, include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Il comma 1-bis, inserito dal Senato, prevede che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del [regolamento \(UE\) 2020/741](#) sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede alcune disposizioni urgenti sul deflusso ecologico qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica.

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

L'articolo 9 modifica l'art. 127 del Codice dell'ambiente ([D.Lgs. 152/2006](#)) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'**articolo 9-bis, inserito dal Senato**, ammette l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di **organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita** quali la **cisgenesi** e la **mutagenesi sito-diretta**, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo.

L'**articolo 10, modificato dal Senato**, novella (ai commi 1 e 2) la disciplina relativa agli **impianti di desalinizzazione** prevedendo, in particolare: che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo; introduce, nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione. Le **principali modifiche operate dal Senato** consistono: - nell'introduzione della **lettera d-bis) del comma 1**, in base alla quale gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP), e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in PPP, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tale lettera prevede altresì che per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'art. 2 del presente decreto-legge; - nell'introduzione della **lettera 0b) del comma 2**, che modifica la disciplina (recata dall'art.109, comma 2, del Codice dell'ambiente) in materia di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; - nell'introduzione del **comma 2-bis**, che dispone che il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'**articolo 11**, mediante l'**introduzione dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici**, mira ad **efficientare i processi decisionali** in occasione di **crisi idriche a livello distrettuale** e ad assicurare un **maggior raccordo tra gli enti competenti in materia**, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da *deficit* idrico.

L'**articolo 12** introduce **misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua**, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli **inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe**.

L'**articolo 13** reca disposizioni concernenti un **piano di comunicazione sui temi della crisi idrica**, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 13-bis, introdotto dal Senato**, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2023 sono applicabili nelle **Regioni a statuto speciale** e nelle **Province autonome** di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 14** dispone che il presente decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla normativa vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 14 articoli per un totale di 48 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 18 articoli, per un totale di 67 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **finalità unitaria** di mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di potenziare ed adeguare le infrastrutture idriche;

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicabilità** delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 67 commi 5 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 DPCM e di un decreto ministeriale; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 1 dell'articolo 2** consente, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, l'esercizio di alcuni dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 per i progetti del PNRR; tra questi vi è anche quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 in ordine alla possibilità di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; la medesima possibilità di derogare alla normativa vigente è riconosciuta **dal comma 2 dell'articolo 3** al Commissario straordinario per l'emergenza idrica; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tali fattispecie (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023).

Il **comma 1 dell'articolo 3** prevede la nomina con DPCM previa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Commissario straordinario per l'emergenza idrica, con una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che i commissari straordinari siano nominati con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 14 del 1991, il quale dispone che siano adottati con DPR tutti gli atti per i quali sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri.